

SOVRANITA' (*POTESTAS*) E AUTORITA' (*AUCTORITAS ET IMPERIUM*)

di Massimo Bugelli © 2014-2015

(Il testo con le note è disponibile su <http://studiobugelli.org>)

Sottotitolo

"Manuale breve storico-giuridico sulla *supremitas* della *potestas Populi* ad uso di famiglie ed imprese, per la salvaguardia di diritti e libertà individuali e per non farsi dominare dal *big business* ad ogni giro di boa, attraverso autorità precostituite prive di legittimazione popolare."

PROLOGO

Se non i cimiteri, che almeno le carceri siano zeppe di alchimisti, usurpatori e traditori del Popolo e della Patria!

LIBRO PRIMO - DALLE BANCHE DI STATO ALLO STATO DELLE BANCHE

Sulla base giuridica e dottrinale dell'autocrazia laica europea (banco-stato corporativo): **art. 54-carta di Nizza** e dottrina *de* "abuso del diritto", **art. 352-TFUE** e dottrina *de* "poteri impliciti".

1. Sovranità del popolo o sovranità dei "valori"?

1.1. Il concetto di Sovranità (*potestas*) - inteso come titolarità e fonte sovraordinata preesistente di legittimazione dell'esercizio di ogni potere costituito (*auctoritas* ed *imperium*) e che sembrava fissato in forma definitiva nel **principio della Sovranità popolare** (dalla Rivoluzione francese del 1789 prima e riaffermato dalla Costituzione italiana del 1948) - da soggettivo viene fatto nuovamente "oggetto" ideale nel tentativo di rimozione in senso radicale.

1.2. Pare che in sua vece si debba intendere una concezione relativistica della sovranità dei **valori** laici: astratti, indivisibili e universali (di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà), che sarebbero garanzia di "civiltà" di un'inesistente cittadinanza dell'Unione europea. Questi "valori", solo immaginifici, nella quotidianità però annichilisco atti e fatti: **diritti e libertà individuali** grazie alle distorsioni conseguenti all'uso della dottrina sull'abuso del diritto (art. [54-carta di Nizza](#)).^[1]

1.3. Questa "nuova" concezione della Sovranità (dei "valori") sarebbe confacente all'avvento degli organismi sovranazionali (ONU, FMI) e servirebbe da completamento all'autocrazia dell'Unione europea (UE, BCE) per consolidare la tendenza all'accentramento sovranazionale del potere politico e militare. Sembra inevitabile che il nuovo ordine mondiale debba reggersi sul vecchio espediente auto-poietico classico dell'autocrazia: la *cura et tutela...* di "valori" oggettivati che risiedono nella comunità internazionale solo idealmente e che sono opportunamente indottrinati e propagandati in *slogan*: "Europa unita per il progresso economico e sociale", "moneta unica che avvantaggia i cittadini", "eliminazione delle frontiere e libera circolazione delle persone e delle merci", "diritti umani e libertà fondamentali", "maggiore autonomia europea", ecc. Nella realtà fattuale il "trattato" è più un accordo commerciale ed interbancario tra differenti Stati che un accordo politico.^[1a]

1.4. Il popolo invece, quello vero e reale, pare debba rassegnarsi ad una professione di fede (laica) che lentamente prosciuga diritti e libertà individuali lasciando solo l'esercizio dei doveri, costituzionalmente garantiti dai "valori" di una cittadinanza fasulla, di un improbabile *fiscal-military State* sovranazionale retto dal principio minoritario (elitismo).

1.5. Di fatto, il concetto di sovranità "dei valori" è più concretamente attinente alle cose (oggetti), che non alle persone (soggetti).

2. Dottrina dei poteri impliciti contro principio dell'attribuzione specifica limitata.

2.1. La "**dottrina dei poteri impliciti**" contenuta nel trattato di Lisbona (art. [352-TFUE](#)), nella pratica non è altro che un espediente auto-referente di attribuzione della competenza sulla competenza che va ad alimentare autoritarismo e corporativismo della tecnocrazia europea. La Corte costituzionale tedesca ha rilevato infatti che l'esercizio dell'*auktoritas* sovranazionale (c.d. competenza) si attua automaticamente su basi illegittime in spregio al sacrosanto "**principio dell'attribuzione specifica limitata**" (cfr. *Bundesverfassungsgericht*, [sentenza del 30 giugno 2009](#), par. [325-328](#)).

2.2. Sembra incredibile che ciò possa ricapitare in Europa, nonostante il dogma della sovranità dello Stato abbia già prodotto le esperienze nefaste dei fascismi e totalitarismi nel XX secolo. **Adolf Hitler** sulla *supremitas* del "valore" della purezza della razza pianificò lo sterminio. **Benito Mussolini** sulla *supremitas* del "valore" del corporativismo costruì lo Stato fascista.

2.3. Oggi, propinata un'inverosimile cessione, e per di più irreversibile, della Sovranità monetaria, creati i miti di indipendenza e autonomia delle autorità (*authorities*) e di *supremitas* dei "valori" sbandierati per una cittadinanza europea fasulla (cfr. *Bundesverfassungsgericht*, [sentenza del 30 giugno 2009](#), par. [346-350](#)), si implementano politiche sociali ed economico-finanziarie corporative (le c.d. riforme) che umiliano i popoli ed impoveriscono i lavoratori, per tutelare privilegi economici e nascondere azzardi e debiti fatti da un'intera classe dirigente che mira solo a conservarsi il potere, facendo largo uso della menzogna (abusi, prevaricazioni, inganni).

3. Il colpo di Stato di banche e governi.

3.1. Occorre essere consapevoli che la sovranità del Popolo è oggi nuovamente svilita o negata di fronte agli interessi particolari e sovranazionali dei potentati economico-finanziari privati: multinazionali e grandi banche universali. Le banche centrali propagandano per mere politiche monetarie, decisioni di politica economica redistributive dei redditi e della ricchezza, prese senza rappresentanza privilegiando rendita di pochi a carico del lavoro di molti.

3.2. Fissato da una parte il dogma dell'autonomia e dell'indipendenza per la *cura et tutela* della stabilità monetaria e finanziaria, e dall'altra, nell'intento di auto-attribuirsi competenza sulla competenza per la *cura et tutela* di "valori" mistici di una comunità ideale e priva di Sovranità: a-democratici direttorii di tecnocrati, nominati attraverso meccanismi spesso oscuri, regolamentano senza controllo democratico secondo la propria utilità.

3.3. Di fatto, si adoperano per conservarsi il potere per perpetrare privilegi che garantiscono extra-profitti e interessi particolari elitari a spese della collettività (Cfr. [Bank Competition and Financial Stability: A General Equilibrium Exposition](#), Gianni De Nicolò, Marcella Lucchetta, WP/11/295).

4. Il corto circuito della democrazia.

4.1. La sovranità cosmopolitica o la sovranità dei "valori" essenziali della comunità mondiale, che dovrebbe essere posta a fondamento del Superstato o Stato mondiale (il c.d. Nuovo ordine mondiale, una sorta di Leviatano universale) pare perdere di vista un elemento inconciliabile con la sovranità stessa: l'autoreferenza. Rimossa la Sovranità (*potestas*) del popolo, l'*auctoritas* si consolida con lo Stato, che da *res publica* diviene *dominium* del "principe": il cui potere di disporre nello dello Stato non necessita più di azioni esterne di legittimazione (voto diretto), ma si auto-legittima.

4.2. La sovranità dei "valori" trascende il popolo, non è più viva e attuale, ma è icona ideale, immagine oggettivata che coincide con lo Stato stesso. Il popolo privato della sovranità soggettiva perde la garanzia dei diritti individuali, scavalcati appunto dalla garanzia di "valori" immaginifici oggettivati (idoli), che risiedono nella comunità solo idealmente.

4.3. Alla fine del circuito si viene così a riproporre la medesima ricetta auto-referente della sovranità dello Stato fascista, ma questa volta in chiave sovranazionale. Il posto delle corporazioni è occupato dalle comunità-nazioni. Anziché garantire i diritti individuali, il Superstato è garante degli *standards*: i "valori" irrinunciabili e vincolanti della massa (per lo sviluppo sostenibile, per la riservatezza o *privacy*, per la parità di genere, per la libertà di circolazione e di stabilimento, ecc.), immancabilmente disattesi dal Superstato ma che ogni individuo (o quasi) è tenuto a rispettare.

4.4. Ai tecnocrati ovviamente il compito istituzionale di definire, di volta in volta, gli *standards* relativamente corrispondenti ai fatti, che ben indottrinati dai *think tank* saranno poi efficacemente propagandati dai *media* perché tutti possano apprenderli. Nel Superstato tecnocratico l'elezione diretta dei rappresentanti è una pratica da rottamare, perché sovrani sono i "valori" che votano attraverso l'*audience*, mica il popolo che non si identifica nemmeno più con il corpo elettorale.

4.5. La sovranità dei valori si basa già su due mitici *standards* della comunità internazionale, a cui nessun individuo deve rinunciare: l'utopica pace mondiale da raggiungere con una guerra (preventiva? pacificatrice? del terrore?) ai cattivi di turno e la fantomatica stabilità monetaria e finanziaria per contrastare la crisi del momento.

5. Corporativismo giuridico e a-democrazia.

5.1. E' ormai fin troppo evidente che il Popolo deve risorgere ed organizzarsi per riaffermare effettivamente il principio della Sovranità popolare, come norma preesistente e sovraordinata da cui trae origine l'ordinamento costituzionale, per rigettare le dottrine relativistiche della sovranità dei "valori" , di stampo marcatamente corporativo (o fascista), che procurano la diretta applicazione di "regole" emanate da direttorii, c.d. *self-executing*, oppure, che impongono all'Autorità giudiziaria di applicare - al posto delle leggi del Parlamento - mere decisioni di tecnocrati privi di autorità sovrana e per di più affetti da *deficit* democratico.

5.2. Le costituzioni democratiche degli Stati nazionali se non sono protette dal principio della Sovranità popolare restano indifese dagli attacchi di questi a-democratici regolatori sovranazionali che, come fossero térmiti, le infestano attraverso dottrine autopietiche del potere, svuotandole dall'interno. [\[1b\]](#)

6. La *supremitas* fasulla.

6.1. Il risultato della regolamentazione sovranazionale sciolta dal (*soluta ab*) vaglio democratico non può che essere l'incremento di diseguaglianze e conflitti. [\[1c\]](#) Occorre infatti essere consapevoli che gli organismi sovranazionali privi di rappresentanza democratica sono dominati essi stessi da interessi particolari privati, da cui sono agevolmente catturati [\[1bis\]](#).

6.2. Ciò rende fin troppo evidente agli occhi di tutti la loro palese inidoneità al perseguimento del bene comune, per insistere nel tollerarli sovraordinati! [\[1bis2\]](#)

LIBRO SECONDO - POTESTAS ET AUCTORITAS (IMPERIUM)

Sulla Sovranità popolare quale diritto preesistente di ogni popolo e principio co-essenziale al concetto stesso di Repubblica e di Stato di diritto democratico.

1. Concetto di potere nel pensiero greco antico.

1.1. Il concetto di potere distinto tra Sovranità (*potestas*) ed autorità (*auctoritas* ed *imperium*) non è presente nel pensiero greco.[\[1ter\]](#) Per i greci antichi lo stato è secondo natura, il potere secondo natura appartiene quindi a chi è più *idoneo* a comandare.

1.2. Alla domanda a chi appartiene il potere nella Grecia antica viene risposto che il potere appartiene naturalmente (razionalmente) al migliore. **Trasimaco** afferma, in base all'ideale pessimista della Giustizia, che il potere spetta naturalmente al più forte. **Socrate** invece, per la sua visione ottimista, afferma che il potere spetta naturalmente al più sapiente.[\[1ter2\]](#) L'identità tra governanti e sapienti doveva portare al governo dei filosofi (**Platone**, [Repubblica](#), 473d).

1.3. **Aristotele** trasse la conclusione e giunse ad affermare che il potere secondo natura appartiene alle leggi secondo natura, ossia razionali (fondate sulla ragione); ai magistrati (governanti, giudici e comandanti) spetta soltanto il compito di adeguarle alla varietà del reale.[\[2\]](#)

2. Potestas e auctoritas nel costume romano antico.

2.1. Gli antichi romani erano troppo realisti per attendere un governo dei filosofi e troppo dinamici per proclamare il dominio statico delle leggi secondo natura, sicché introdussero il concetto della **collettività** (*tribus, gentes, familiae*).

2.2. Nella gerarchia di valori della civiltà romana la preminenza è riservata ai valori politici, non esclusa l'etica e la religione; il motivo dominante è quello dei rapporti fra gli uomini, lo sforzo costante è diretto alla loro regolazione ed organizzazione per un'elevazione comune. Nello sviluppo di precetti religiosi, norme etiche e principi giuridici, si giunse così alla definizione di **Cicerone** per cui **la Sovranità (potestas) spetta al popolo mentre l'autorità al Senato**.[\[3\]](#)

2.3. Lo stesso **Ottaviano Augusto** che pure aveva instaurato il principato dal 27 a.c., non negò al Senato (assemblea dei *patres*) la *potestas populi Romani*; difatti dopo la restaurazione della legalità, afferma nelle *Res gestae* di non aver mai prevalso per *potestas* (essendo acclamato imperatore dal Senato), ma di essere stato superiore a tutti gli altri colleghi magistrati per *auctoritas*.[\[4\]](#)

3. Si afferma l'autocrazia del *princeps*.

3.1. Nella cultura romana si tramandò per secoli con la *Lex regia* il principio giuridico arcaico esposto da Cicerone: **la sovranità risiede nel popolo, l'autorità nello Stato**, e che durante il principato sarà rappresentato nei trenta littori (*de lege agr.* 2, 12, 31), anche se già all'inizio del III secolo, al tempo di **Ulpiano** (170 - 228 d.c.)[\[5\]](#), non aveva più alcun riscontro reale, ma restò un tardo ricordo ideologico-legittimante senza efficacia pratica. Era un espediente utile per rafforzare l'autocrazia dell'imperatore.

3.2. Fu infatti nel 69 d.c. che grazie alla *lex de imperio Vespasiani* venne concesso al *princeps* il diritto discrezionale relativamente a tutti i problemi religiosi ed umani, pubblici e privati: *ius arbitriumque omnium rerum* (Svetonio, *Cal.* 14, 1) o *omnium rerum potestas* (Plinio, *Paneg.* 56, 3).[\[6\]](#)

3.3. E' verosimile che **Ulpiano** ([D.1.4.1 pr.](#)), **Gaio** ([Inst. 1.2.6](#)) e **Giustiniano** ([C.1.17.1.7](#)) nei loro testi si riferissero alla *lex* di Vespasiano, citandola come *lege regia*, e non alla fonte del principio giuridico espresso da Cicerone, di cui alla *lex curiata (de imperio)*[\[6bis\]](#) che risalente da epoca arcaica fu vigente sino al 450 a.c. circa, anno in cui fu scritta anche la prima codificazione nota come *legge delle XII Tavole*. Gradualmente, in seguito alla riforma del censo (da curiato a centuriato) del 494 a.c., la plebe fu ammessa all'esercito, alla distribuzione dell'*ager publicus*, al *connubium* ed alle magistrature (*lex sacrata*), sicché tale principio giuridico si tramandò e conservò durante il periodo repubblicano nella *lex centuriata de potestate censoria*.[\[7\]](#)

3.4. L'investitura dell'*autoritas (imperium)* (Liv. IX, 38, 15-39,1) si sostanziava, non di un vero e proprio potere elettorale del popolo, ma di un atto cerimoniale di assenso chiesto, dopo aver preso gli *auspici*, dalla carica pubblica stessa d'innanzi al popolo romano riunito (prima in *curiae* e poi in *centuriae*), che acclamava il neo-favorito dal *suffragium* delle singole tribù legittimandolo all'esercizio dell'autorità (civile e militare) e nel contempo si obbligava verso di lui all'obbedienza.[\[8\]](#)

3.5. Questo cerimoniale, poi svolto dal senato, cessò con Vespasiano che fu acclamato imperatore dalle *militie* in Egitto.[\[9\]](#)

4. L'imperatore torna *legibus alligatum*

4.1. L'11 giugno del 429, a Ravenna l'imperatore romano d'occidente **Valentiniano III** (419 - 455) pose fine alla *solutio* del *princeps* con la Costituzione *Digna Vox* ([C. I, 14, 4](#)).

4.2. L'esenzione all'imperatore dall'osservanza delle leggi, che potessero limitare la sua attività, era iniziata con la *solutio legibus* ([C. 6.23.3](#)) ottenuta da Ottaviano Augusto nel 24 a.c. [\[9bis\]](#)

5. Si riafferma il dualismo del potere.

5.1. Nell'alto medioevo dopo la caduta dell'impero romano del 476 d.c., nella grande rissa che si scatenò in Europa, tutti pretesero di possedere ed esercitare legalmente l'autorità.[\[10\]](#)

5.2. Sul finire del V secolo, **Papa Gelasio I** ridefinì il dualismo nel medioevo cristiano ponendo l'*auctoritas* in capo al pontefice e la *potestas* in capo all'imperatore.[\[11\]](#)

6. L'*auctoritas* deriva direttamente da Dio.

6.1. Nel VI secolo l'imperatore **Giustiniano** affermerà con la costituzione *Deo auctore* di avere ricevuto, per derivazione diretta e quindi senza mediazione popolare, il potere imperiale da Dio.[\[12\]](#), [\[13\]](#)

6.2. Il vincolo di obbedienza dei sudditi verso un sovrano che non era più acclamato dal popolo, fu derivato dal giuramento di *fidelitas*.[\[14\]](#)

7. La Repubblica di Venezia.

7.1. Nella regione delle lagune, che aveva l'antico nome romano di *provincia Venetia*, ai tribuni marittimi si sovrappose un *dux*, che nominato dapprima dall'autorità imperiale, divenne poi elettivo con il titolo di "**Doge**" al tempo dell'insurrezione dell'Italia bizantina contro i decreti iconoclastici che proibivano il culto delle immagini, promulgati nel 726 e nel 730 dall'imperatore d'Oriente Leone III Isaurico.[\[14bis\]](#)

7.2. Fu questa l'origine della **Serenissima Repubblica di Venezia** (697 - 1797) che nel corso di undici secoli ebbe 120 dogi, il primo **Paolo Lucio Anafesto** e l'ultimo **Ludovico Manin**.

8. La concezione patrimonialistica (privatistica) del potere.

8.1. Il 25 dicembre dell'anno 800, **Carlo Magno** veniva incoronato imperatore del **Sacro Romano Impero** da papa **Leone III**. Quasi a dare completezza alla cerimonia e titolo di legittimità al nuovo ordinamento, il popolo romano (erede dell'antica Roma) acclamò e acconsentì, invocando per tre volte: "*Carlo piissimo, augusto, coronato da Dio, imperatore dei romani, grande e portatore di pace, vita e vittoria*".

8.2. Da una parte, con l'atto dell'acclamazione e dell'approvazione popolare, il pontefice intendeva riportare nel nuovo ordinamento la tradizione e la dimensione pubblicistica dell'antico Impero romano. Dall'altra, Carlo Magno che pur partecipando attivamente alla *renovatio Imperii*, in quanto re dei Franchi, non aveva né l'idea dell'*imperium* né l'idea del *dominium*, né tanto meno nella sua visione privatistica del potere poteva distinguere i poli di riferimento dell'ordinamento della *res publica* ed i poli di riferimento delle situazioni giuridiche reali della *res privata*.[\[15\]](#)

8.3. Nell'842 i figli dell'imperatore **Ludovico il Pio**, Carlo e Ludovico, strinsero un patto d'alleanza contro il fratello Lotario giurando a Strasburgo in lingua francese ed in

lingua germanica. L'anno seguente con il **trattato di Verdun** di fatto si spartirono i territori ereditati dal padre e sorsero così i tre regni di **Lotario I**, di **Carlo il Calvo** e di **Ludovico II il Germanico**.

9. La lotta per la *supremitas*.

9.1. Nel 962 si costituì il **primo Reich** (962 - 1806) con **Ottone I** di Sassonia, che sancì con il *Privilegium Othonis* il primato del potere imperiale sul pontefice. Nel 1075, **Papa Gregorio VII** negava con il *Dictatus papae* il primato del regnante sul pontefice e si iniziava così fra le due autorità la lotta per ottenere la *plenitudo potestatis* ossia la *supremitas*

9.2. Se la Chiesa vantava la propria *supremitas* sullo Stato [16], all'autorità dell'impero si sottraevano i re proclamandosi *imperator in regno suo* [17], mentre i signori feudali si facevano re nei propri castelli.[18] Ognuna di queste autorità pretese di essere *superana* o *soberana* o *sovrana* (dal latino *superanus* o *surseranus*; in francese *suzerain*, *souverain*; in spagnolo *soberano*).

9.3. Nel XII secolo **Federico Barbarossa** preferì, per le proprie tendenze autocratiche, non utilizzare il precetto della *Lex regia*, ritenendo per la legittimazione del suo regno che il diritto divino, quello ereditario ed il consenso dei principi tedeschi fossero sufficienti a sostenere l'origine e la trasmissione del potere imperiale. Nella mentalità del Barbarossa la legittimazione del potere discendente direttamente da Dio esclude la possibilità dell'investitura (mediazione) popolare.[19]

9.4. Nel 1202, **Papa Innocenzo III** con il decretale *Venerabilem* riconobbe ai principi tedeschi il diritto di eleggere il re, sicché il prescelto dai principi era già "*in imperatorem electus*". Tuttavia fu tenuta distinta l'elezione dei principi dall'incoronazione imperiale. Il papa manteneva la sua facoltà di verificare la dignità e l'idoneità del candidato prima di incoronarlo (legittimarlo) imperatore.[19bis]

11. Si riafferma l'origine popolare della *potestas*.

11.1. Nel XIII secolo, **Federico II** (*stupor mundis*) mutò radicalmente la situazione ed il richiamo esplicito alla *Lex regia* fu posto in funzione dell'assolutismo contro le pretese della curia romana. L'intento fu quello di porre radicalmente - nel senso che secondo Federico II la cessione della *potestas* da parte del popolo romano all'imperatore fu definitiva ed irreversibile - l'autorità imperiale quale unica fonte di legittimazione dell'ordinamento giuridico.[20] **Azzone** negò che la *potestas* si fosse trasferita al principe in via definitiva.[21]

11.2. I sostenitori del papa videro inizialmente nella origine umana della legittimazione imperiale una prova dell'inferiorità dell'autorità imperiale rispetto a quella della Chiesa.[22] Ma ben presto i **canonisti** si accorsero che l'inferiorità si trasformava in indipendenza e si giunse ad accentrare nella Chiesa ogni potere di investitura.[23], [24], [25]

12. La fine dell'autorità temporale della Chiesa

12.1. Il processo di accentramento del potere nella Chiesa giunse alla sua massima espressione ed al contempo alla sua definitiva sconfitta con **Bonifacio VIII**. Assiso sul trono, con una corona in capo ed una spada al fianco: "*Io, Io sono Cesare, Io imperatore*", egli fieramente affermava.[26] Nel 1307, pochi anni dopo la sua morte, **Filippo IV** detto **il Bello** re di Francia, già sostenuto dagli **Stati Generali** nell'affermare l'assolutismo regio e la *supremitas* sul papato, fece arrestare gli *impopolari banchieri* dell'Ordine dei *Milites Templi Salomonis* (i **Cavalieri Templari**) ivi residenti, ponendo fine al loro monopolio nel sistema creditizio, confiscandone i beni e le enormi ricchezze con le accuse di eresia o apostasia, di sodomia e di negromanzia. L'Ordine fu ufficialmente soppresso con la bolla *Vox in excelso* del 1312. L'ultimo gran maestro venne arso nel 1314 davanti alla cattedrale di Parigi.[27]

12.2. Con l'affermarsi del **Comune** come forma di governo locale, **Marsilio da Padova** giunse alla prima teorizzazione dello Stato moderno elaborando il concetto della sovranità del popolo (*universitas civium*).[28] Nel corso del XIV secolo **Bartolo da Sassoferrato** elaborò il concetto della *civitas sibi princeps*. [29] Bartolo interpretò la trasformazione dei comuni in **signorie** come il dilagare della tirannide in Italia.[30]

12.3. Nel XIV e XV secolo, il principio della Sovranità del popolo contenuto nella *Lex regia* divenne quindi per i sostenitori dell'impero il fondamento a favore dell'autonomia originaria dello Stato rispetto alla Chiesa.[31] Il polemistista germanico **Ludovico il Bavaro** dichiarava nel 1338: *Declaramus quod dignitas et potestas est immediate a Deo solo*. Mentre i **legisti italiani** difendevano nell'imperatore l'ultimo residuo della tradizione romana e del suo diritto come potenza della *ratio*, i **polemististi germanici** volevano salvare l'imperatore piuttosto che il diritto naturale che esso rappresentava.

12.4. Nel 1356, con l'emanazione della **Bolla D'Oro**, **Carlo IV** regolò il diritto di elezione dell'imperatore dei sette principi tedeschi e la loro posizione istituzionale. Nella pratica col sistema dei principi elettori l'azione politica germanica giunse alla definitiva germanizzazione dell'impero, sottraendo al popolo romano anche l'esercizio formale della *potestas*. Teoricamente, il principio elettivo a suffragio ridotto fece sempre dell'imperatore il rappresentante del popolo, difatti i principi elettori medesimi, secondo la concezione patrimonialistica del potere, non erano altro che i successori (gli eredi) del popolo romano.[32] Successivamente nel 1512 l'impero cambiò anche il nome in **Sacro Romano Impero della nazione germanica**. I ghibellini germanici tuttavia non riuscirono ad opporre alla teocrazia papale una teocrazia imperiale e laica.

13. Si definiscono i primi caratteri della Sovranità (*potestas*).

13.1. Nella contesa per ottenere la *supremitas* si vennero a definire anche i caratteri della Sovranità.

13.2. Prima che **Lorenzo Valla** dimostrasse nel 1440 il falso storico della "donazione di Costantino", i guelfi con **Dante Alighieri**, nello sforzo di dimostrarne l'illegittimità, erano già riusciti a sancire il carattere **inalienabile** della Sovranità (1312-1313).[\[33\]](#)

14. La scoperta del "nuovo" mondo.

14.1. Nel 1492 **Cristoforo Colombo** scoprì le Americhe. Tale scoperta segna la fine del medioevo e l'inizio dell'epoca moderna.

14.2. Nel XVI secolo, **Carlo V** d'Asburgo - insignito della dignità imperiale con i favori del mercante-banchiere **Jacob II Fugger** detto il Ricco [\[34\]](#) - interruppe con l'abdicazione del 1555 l'ultimo tentativo di creare un'egemonia europea sovranazionale. Il Sacro Romano Impero restò così una struttura confederale di principati e città tedeschi e nel 1648 con la **pace di Westfalia** divenne solo uno Stato tra molti altri.

15. Lo Stato assoluto e la carta-moneta.

15.1. Nel XVII secolo l'assolutismo proclamò la Sovranità del capo dello Stato veramente suprema, ossia sciolta dalle leggi.[\[35\]](#) L'ideologismo monarchico con **Giacomo I d'Inghilterra** proclamava: "*Un vero re può conformarsi alla legge, ma nulla ve lo obbliga.*" L'origine divina del potere legislativo, ossia il potere divino dei re, troverà la sua compiuta espressione per opera della monarchia ereditaria. **Robert Filmer** sotto gli **Stuard** in Inghilterra chiamerà il suo re: "*successore di Adamo, il Patriarca*". **Jacques Bénigne Bossuet** teorizzò l'assolutismo francese sulla base della Sacra Scrittura.

15.2. Nel XVII secolo ebbe origine anche la forma più evoluta di carta moneta, emessa negli anni 1661-1664 dalla banca privata Palmstruch di Stoccolma. Johan Palmstruch ottenne dal Re di Svezia **Carlo X Gustavo**, con due carte del 30 novembre 1656, il privilegio per creare un banco di cambio ed uno prestito. L'innovazione fu combinare questi due dipartimenti (cambio e prestito) nello *Stockholms Banko*, per utilizzare somme depositate dai correntisti (anziché proprie) per finanziare prestiti, salvo il problema della correlazione temporale, ossia che i depositi erano solitamente a breve termine, mentre i prestiti a lungo termine.[\[35a\]](#) Il problema fu risolto da Palmstruch nel 1661 che iniziò a stampare carta moneta, ossia, banco-note: note di credito in tagli circolari, che erano liberamente trasferibili (al portatore) e sostenute dalla promessa di riscatto in monete metalliche. La stampa illimitata di carta moneta funzionale a fornire prestiti toccò l'apice nel 1663, e ne causò una brusca caduta del valore. La banca privata ovviamente fallì per l'incapacità di fare fronte alle richieste di riscatto, Palmstruch fu imprigionato e la liquidazione fu completata nel 1667. Il 17 settembre 1668, il *privilegium* di Palmstruch fu trasferito alla *Banca Riksbank* gestita dal Parlamento svedese, che diventò così la prima banca centrale (o fabbrica del debito).

15.3. L'idea di Palmstruch venne ripresa qualche anno più tardi dal Re d'Inghilterra, **Guglielmo III d'Orange-Nassau** che facendosi promotore della c.d. "rivoluzione finanziaria", costituì nel 1694 la **Bank of England** giusto al fine di finanziare i debiti di guerra con la garanzia del Parlamento.[\[35bis\]](#) La **Bank of Scotland** venne costituita con

un atto del Parlamento scozzese del 17 luglio 1695. Sorse così il *fiscal-military State*, ossia uno Stato in cui un importante apparato militare e pubblico si doveva reggere su efficienti risorse finanziarie, reperite soprattutto attraverso la conversione in carta moneta dei titoli del debito pubblico (monetizzazione del debito).[\[35ter\]](#)

16. La Sovranità del popolo

16.1. Nel XVIII secolo **Jean-Jacques Rousseau** ritrasferì nel popolo la Sovranità che i regnanti assoluti attribuivano a se stessi. Il **Primo Impero Francese** di **Napoleone Buonaparte** - auto incoronatosi imperatore dei francesi alla presenza del papa nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi - durò un decennio dal 1804 al 1814, ma la codificazione napoleonica riuscì a compiere gli ideali della Rivoluzione francese, portando anche in Europa l'unificazione dei soggetti di diritto ed all'affermazione del "**principio di uguaglianza**" formale, per cui "*la legge è uguale per tutti*", che era contenuto nella **Dichiarazione di Indipendenza** (1776) delle colonie americane dalla Corona inglese.

16.2. Nel 1793 la Sovranità del popolo fu dichiarata *una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile*.[\[37\]](#)

16.3. Verso la fine del XIX secolo, **Emile Cossé** illustrando i principi della democrazia scriverà: "*Il sovrano è legato a se con la sua coscienza. Negli Stati monarchici assoluti il sovrano è ben in queste condizioni. In democrazia il sovrano è formato dall'associazione di tutti i cittadini... Questo sovrano democratico ha tutti i diritti che implicano la Sovranità*".[\[36\]](#)

16.4. Che il popolo sia la fonte originaria di ogni potere è quindi affermazione ricorrente nella storia. Tale affermazione trova la sua giustificazione razionale nel fatto che la dimensione politico-sociale attiene all'uomo per natura.[\[38\]](#)

17. La Sovranità della nazione.

17.1. Nella pratica dell'ultimo Ottocento e dei primi del Novecento, lo Stato liberale democratico con il riscoperto principio della Sovranità popolare ed il suffragio universale appena conquistato, restò incompiuto ed entrò subito in crisi. La Rivoluzione francese si lasciò alle spalle il monarca sovrano, ma giunse solo alla soluzione intermedia tra la Sovranità del re e la Sovranità del popolo. La dottrina della Sovranità assoluta di **Jean Bodin** e **Thomas Hobbes** e l'istanza democratica conseguente all'abbattimento dell'*ancien régime* trovò così un compromesso nella Sovranità della nazione, intesa come universalità ideale che trascende il popolo, ma che in definitiva equivale ancora allo Stato che si identifica con se stesso.[\[39\]](#)

17.2. Le assemblee rappresentative poste in prevalenza assoluta capitoleranno poco più tardi a causa della corruzione elettorale e del particolarismo dei gruppi di interesse, lasciando un vuoto che sarà occupato dalle dittature.[\[40\]](#) **Joseph de Maistre** (1753 - 1821) così ebbe a sintetizzare la sua critica alla Rivoluzione francese: "*La démocratie*

c'est une association d'hommes sans souveraineté." Difatti, la Sovranità tolta con la ghigliottina dal capo del monarca non cadde realmente nelle mani del popolo, ma si fermò in quelle dell'aristocrazia borghese che solo idealmente si professò di rappresentarlo.

18. La Sovranità monetaria e la "fabbrica del debito".

18.1. In quegli stessi anni, dalla seconda metà dell'Ottocento, lo Stato nazione dispose per la sostituzione del "**danaro contante**": monete in metallo prezioso coniate dalla zecca di Stato, con la "**carta moneta o biglietti di banca**": banco-note o note di credito stampate dalle banche su carta in tagli circolari, trasferibili al portatore e riportanti la promessa di riscatto in monete metalliche. In Italia, con il **Regio decreto n. 2873 del 1 maggio 1866** (G.U. n. 121/1866) fu concesso dal Re **Vittorio Emanuele II**, alla sola banca nazionale (a fronte di un prestito al Tesoro di 250 milioni di Lire), il privilegio del "**corso forzoso**". La *solutio legibus* così recitava: **la Banca nazionale è sciolta dall'obbligo del pagamento in "danaro contante ed a vista de' suoi biglietti"**. S'introduceva così, anche in Italia, la non convertibilità della carta-moneta in "danaro contante" (monete metalliche). Con lo stesso decreto del Re fu inoltre concesso, per tutte le banche, il privilegio del "**corso legale**", cioè l'obbligo per tutti i sudditi ed amministrazioni del Regno di accettare in pagamento (estinzione dell'obbligazione) i biglietti di banca. [\[40bis\]](#)

18.2. Il corso forzoso ridusse ai minimi termini la verifica del pubblico (dei sudditi) sulla solvibilità delle banche; verifica che si attuava per natura delle cose con la richiesta di baratto dei biglietti di banca in monete metalliche. **Il corso forzoso accentuò quindi le responsabilità di controllo dello Stato sulle banche e tale controllo si rendeva inoltre necessario per scongiurare i rischi di crisi per le insolvenze e di spirali inflazionistiche per l'eccessiva stampa di carta-moneta. Questi eventi ciclici generavano difatti tensioni istituzionali e laceravano il tessuto sociale.** Il Senatore Maurogonato (Camera dei deputati, 2-3/8/1868) sosteneva che per motivi costituzionali (sovranità monetaria) "**in tutti i paesi liberi l'argomento gravissimo delle banche o dell'emissione della carta-moneta è sempre stato di competenza del Parlamento**" e aggiungeva inoltre che nessun Parlamento dovrebbe rinunciare a questo prezioso diritto (costituzionale) di vigilanza e controllo (democratico) sulle banche. [\[40ter\]](#)

18.3. Lo spoglio dello Stato di ogni forma di controllo democratico sulle questioni monetarie si è consumato poco a poco. L'ultimo atto recente di spoliatura si riscontra nell'introduzione della limitazione all'uso delle banconote per pagamenti in contanti (Cfr. per l'Italia v. Legge 197/1991, limite oggi ridotto a €999,99). Nel caso di specie, la menomazione delle libertà e dei diritti individuali dei cittadini è promossa dall'autocrazia sovranazionale europea per la *cura et tutela* del "valore" **antiriciclaggio**, motivato poi dalla propaganda domestica anche dall'improbabile contrasto dell'evasione fiscale. Limitare l'utilizzo della carta-moneta, come mezzo legale di estinzione dalle obbligazioni, è palesemente illiberale e profondamente lesivo dei diritti individuali. La regola però tutela la corporazione bancaria e ciò pare giustificare, in sé e per sé, la lesione delle libertà e diritti individuali, al cospetto dell'autocrazia europea. Per tale via

quindi, di fatto, si è esteso surrettiziamente il corso forzoso della carta-moneta anche alla "moneta scritturale" o "moneta bancaria" o "moneta a basso potenziale". Questa ulteriore *solutio legibus* (occulta) implica che la banca è "sciolta" dall'obbligo di fare fronte alle proprie obbligazioni con attività reali o patrimonio tangibile (*in labore fructus*).

18.4. La "moneta scritturale" e la carta-moneta in concreto non rappresentano altro che debiti (privati e pubblici): attivi di bilancio, ma solo per la banca! Occorre essere consapevoli che ogni banca, anche la più piccola, può creare dal nulla "moneta bancaria" pigiando semplicemente un tasto dell'elaboratore elettronico, senza che questo processo di creazione del debito privato sia soggetto ad alcun controllo democratico! La vigilanza sulle banche è solo corporativa, e, inspiegabilmente, si tollera l'autoreferenza della banca centrale, nonostante la creazione del debito abbia significativa rilevanza per il bene comune e per le future generazioni, visto che fin dalle origini (Cfr. 15.2), l'insolvenza della banca necessita del ripianamento del debito privato (non onorato) per mano pubblica. Di fatto, per rimborsare gli ignari depositanti il Governo accede al debito pubblico e quindi alla fiscalità generale. Il meccanismo di ripianamento un tempo prevedeva, fino a pochi anni or sono, il "[prestito di ultima istanza](#)". Questo strumento di politica monetaria è stato recentemente sostituito con la *bad bank*, una sorta di discarica abusiva per smaltire le scorie del debito privato non onorato ("sofferenze"). [\[40ter2\]](#)

18.5. Il solo limite che fu posto dallo Stato nazione, alle scorribande economico-finanziarie della "moderna" banca-commerciale nata dall'idea di Palmstruch, consistette nell'obbligo di legge di immobilizzare in "massa metallica" una frazione della "massa circolante" creata, fissato nel coefficiente di "**riserva obbligatoria o frazionaria**". Il Regio decreto del 1866 (art. 5) fissò il coefficiente di metallo da immobilizzare in 2/3 del circolante; sicché il sistema bancario poteva creare dal nulla e mettere a reddito "solo" fino a 1,49 unità di conto (Lira), per ogni moneta metallica da 1 unità di conto (Lira) depositata nei suoi forzieri! La Banca nazionale in "virtù" del coefficiente di 1/3, fissato della legge piemontese del 1850, poteva mettere a reddito fino a 3,03 unità di conto, e questo spiega il suo predominio nel mercato. Dal 1866 la tecnologia di intermediazione non è mutata, salvo il progresso tecnico che ha portato alla scomparsa del metallo prezioso, dei forzieri e la riduzione del coefficiente, sino quasi a scomparire. Attualmente (precisamente fino al 17.01.2012), la banca deve immobilizzare 1/50 [coefficiente 0,02 oppure 2%], per ogni euro di "moneta bancaria" creata dal nulla. A decorrere dal 18.1.2012 è sufficiente immobilizzare 1/100, per ogni euro creato, in "virtù" del "coefficiente di riserva obbligatoria" pari a 0,01 o 1% (cfr. Reg. (CE) 1745/2003, art. 4). Sicché, ai nostri giorni, grazie al "moltiplicatore monetario", per ogni moneta dal valore di 1 euro depositata su un conto corrente bancario ("moneta ad alto potenziale"), il sistema bancario nel suo complesso può creare fino a 100 euro di "moneta scritturale" da mettere a reddito, a tassi di interesse di mercato (*in pecunia fructus*). Sino al 17 gennaio 2012 il "potere creativo" del sistema era limitato nella metà: il sistema bancario poteva creare circolante fino a 50 volte il valore dei depositi. [\[40quater\]](#)

18.6. E' affidandosi alla scienza ermetica della "fabbrica del debito", detentrica dell'arte di trasmutare "cento" biglietti di carta in una "una" moneta aurea, che lo Stato nazione si è preclusa, poco a poco, ogni forma di controllo liberale e democratico sull'emissione e

gestione della moneta, nelle sue varie forme (metallica, cartacea e digitale). La Sovranità monetaria si è consolidata (privatizzata) nella corporazione bancaria, al cui apice è posta l'autorità corporativa "banca centrale" che funge da direttorio della corporazione. E' affidandosi alla "fabbrica del debito" che le grandi conquiste di libertà, uguaglianza e cooperazione della Rivoluzione francese sono regredite alla concezione patrimonialistica della sovranità, non più misurata dal *dominium* su beni reali e tangibili, ma dall'arte di trasmutare con la *quinta essentia* quanti più debiti in "valori" (cartolarizzazione).

18.7. Occorre essere consapevoli che la gestione della carta-moneta - e più recentemente della "moneta scritturale" - consente di speculare favolose rendite economico-finanziarie che gravano sul lavoro degli individui ed impoveriscono la collettività (famiglie ed imprese), così come un tempo gravava sui contadini la **servitù della gleba**. Anziché redistribuire, il "moderno" Stato nazione dotato della fabbrica del debito, favorisce l'accaparramento della ricchezza in poche mani (élite). L'attività bancaria (di credito), in uno Stato che si professa liberale e democratico, che vuole dare pari opportunità per ognuno, non dovrebbe essere impresa lucrativa (pubblica o privata), ma servizio di pubblica utilità senza finalità di lucro (*no profit*), asservito all'economia reale. Di fatto, tre privilegi sovrani (sovranità monetaria): **di emissione** (Cfr. 15.2, 15.3), **del corso forzoso** e **del corso legale**, inducono la banca ad accaparrarsi risorse e potere, di converso ciò determina il lento ma incessante peggioramento delle condizioni economico-sociali di individui, famiglie e imprese, oltre ciò che già sono per natura delle cose le allocazioni Pareto-efficienti (curva dei contratti). [\[40quinqies\]](#)

19. La Sovranità dello Stato tra fascismo e totalitarismi: corporativismo, nazismo, comunismo.

19.1. Nel 1920, dinnanzi al dilagare di *corruzione parlamentare, compravendita del voto, clientelismo e patronato degli uffici, trasformismo, politicantismo e bossismo, machine politics*, **Alfredo Rocco** non poté che affermare: "*Lo stato è in crisi: lo Stato va dissolvendosi, giorno per giorno, in una moltitudine di aggregati minori, partiti, associazioni, sindacati che lo vincolano lo paralizzano, lo soffocano; lo Stato perde con moto accelerato, uno per uno gli attributi della sovranità*". Successivamente, nel 1927 scriverà in proposito delle differenze tra Stato liberale e Stato fascista: "*Quest'ultimo è lo Stato veramente sovrano, quello che cioè domina tutte le forze esistenti nel paese e tutte sottopone alla sua disciplina.*" [\[41\]](#)

19.2. La sovranità dello Stato si era ormai sostituita alla Sovranità del popolo ed in proposito **Sergio Panunzio** scrisse: "*Lo Stato fascista è lo Stato forte, ossia sovrano.*" Benito Mussolini a motivazione della nuova legge elettorale del 1928 affermò: "*La dottrina fascista nega il dogma della Sovranità popolare e proclama il dogma della Sovranità dello Stato, organizzazione giuridica della nazione e strumento delle sue storiche necessità.*" [\[42\]](#) Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, egli dichiarò: "*il corporativismo è l'economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.*" Erra chi crede che "Stato corporativo" significhi soltanto Stato

fondato sulle "Corporazioni". "Stato corporativo" e "Stato fascista" sono termini equivalenti, poiché, come disse Mussolini: *"lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista."* [\[43\]](#)

19.3. Il concetto di "Stato corporativo" non è unicamente un concetto politico, ma è essenzialmente un concetto giuridico che riguarda la struttura dello Stato medesimo. Unitamente al "Manifesto dei Fasci italiani di combattimento", pubblicato su "Il Popolo d'Italia" nel 1919, uno degli atti fondamentali del regime fascista fu la "**Carta del lavoro**", il cui testo fu approvato dal Gran consiglio del fascismo il 21 aprile 1927. Benché non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran consiglio organo di Stato ma di partito, il testo fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927. La dottrina si destreggiò nel superarne l'antinomia tra l'aspetto formale e quello sostanziale; la giurisprudenza non esitò ad affermare la forza cogente della "Carta del Lavoro". Con la legge 13 dicembre 1928 n. 2832, il Governo Mussolini fu in seguito autorizzato dal Parlamento ad emanare le norme per la completa attuazione della "Carta del lavoro". La legge 30 gennaio 1941-XIX n. 14 infine definì, quasi *ex post*, il valore giuridico della "Carta del lavoro" attribuendole il "valore" appunto di "*Principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato*" da usarsi come "*criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge*". [\[42bis\]](#)

19.4. In quegli stessi anni in Germania, il re dell'acciaio Thyssen si fece apostolo delle dottrine di Othmar Spann sullo Stato corporativo fascista, collaborando con un certo Klein, segretario dell'IG-Farben per le questioni sociali. Il 19 novembre 1932, un gruppo formato da monopolisti, esportatori di Amburgo e latifondisti del circolo di Junker (la nobiltà terriera prussiana) indirizzò al Presidente della Repubblica di Weimar, **Paul von Hindenburg** una [petizione](#) per la nomina a cancelliere del *Reich* di **Adolf Hitler**. [\[43bis\]](#)

19.5. Il 4 gennaio 1933 Hitler e l'ex Cancelliere della Repubblica di Weimar, Franz von Papen si incontrarono a casa del barone e banchiere, Kurt von Schröder e in un paio d'ore raggiunsero un accordo ("**accordo Hitler-von Papen**") che si basava sui seguenti punti: assegnazione del cancellierato a Hitler e partecipazione al governo di von Papen e dei suoi amici; eliminazione dei socialdemocratici, dei comunisti e degli ebrei dai posti direttivi in Germania; ripristino dell'ordine. La sera del 27 febbraio 1933 il *Reichstag* brucia. [\[43ter\]](#) Il 28 febbraio 1933, con il "Decreto del Presidente del *Reich* per la protezione del Popolo e dello Stato" (*Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat*), furono sospesi e limitati in Germania i diritti costituzionali: diritto di segretezza della corrispondenza (art. 112), di libertà della persona (art. 114), di inviolabilità del domicilio (art. 115), di libertà di opinione (art. 118), di associazione (art. 123), di riunione (art. 124), di difesa della proprietà privata (art. 153), e furono quindi attribuite all'autorità dello Stato (cioè a Hermann Göring) le facoltà di disporre perquisizioni e confische nonché di porre limiti ai diritti di proprietà. Il 30 gennaio 1933, Hitler viene investito da Hindenburg della carica di cancelliere del *Reich*.

19.6. Il 23 marzo 1933, Adolf Hitler riesce a far passare al *Reichstag* (Parlamento tedesco) - mentre nella piazza antistante le *Sturm-Abteilungen* (SA) gridano con cadenza martellante: "*o la legge o la morte*" - la "[legge delega](#)" costituzionale "*zur Behebung der Not von Volk und Reich*" (per eliminare le sofferenze del popolo e del

Reich) - "Decreto o Legge dei pieni poteri" (*Ermächtigungsgesetz*), ai sensi dell'art. 48 della Costituzione. La "**legge delega**" attribuì per quattro anni al *Führer* la *supremitas* delle funzioni legislative: fu il fondamento giuridico e l'inizio della dittatura nazista auspicata dal *Big business*.^[44] La [Costituzione di Weimar](#) non fu mai formalmente abrogata, si procedette invece con successive proroghe della "legge delega" costituzionale, l'ultima del 30 gennaio 1943 a tempo indeterminato.

19.7. I meccanismi giuridici con cui le autocrazie (tirannie) si instaurano, paiono costanti nel tempo, dalle deleghe attribuite ad Ottaviano Augusto per la "*cura et tutela rei publicae*", sino all'ultima "[legge 24 dicembre 2012 n. 234](#)" [sulla delega al Governo per all'attuazione della normativa dell'Unione europea, per la cura et tutela della pace tra i popoli](#). Attraverso tali meccanismi si **spinge la funzione legislativa lontano dalla portata di cariche (autorità) direttamente elette**, quali voci autentiche espresse dalla *potestas Populi*, per consegnarla nelle mani di pochi nominati, voci fasulle per una sovranità ideale. In Italia, sono esempi recenti: la "riforma delle province", il "progetto costituzionale di riforma del Senato".

19.8. Il diritto corporativo non è letto nella realtà fattuale, ma è creato dall'autorità pre-costituita dalla classe dominante (*élite*) per tutelare il proprio *dominium*. (Cfr. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo - 1917-2011). Il diritto corporativo è perciò l'espressione dell'ideale patrimonialistico medioevale di "dominio", non dell'ideale democratico di "indisponibilità" e "detenzione" (nel senso dell'alternanza), del potere. I meccanismi giuridici per consolidare nello Stato la "proprietà" del potere sono quelli ordinari; l'ingranaggio principale su cui funzionano è la carta dei "valori".

20. Il fascismo (o corporativismo) negli Stati Uniti D'America.

20.1. Il 16 giugno 1933, come parte del programma politico del *New Deal* in risposta alla **Grande depressione**, il Presidente **Franklin Delano Roosevelt** firmerà la legge sulla [National Industrial Recovery Act \(NIRA\)](#) approvata dal Congresso americano, che lo autorizzò a regolamentare le industrie allo scopo di alzare i prezzi dopo una severa deflazione e per stimolare l'economia. La NIRA, oltre a stabilire un programma di opere pubbliche noto come *Public Work Administration (PWA)* prevedeva la costituzione dell'agenzia (*authority*) denominata: *National Recovery Administration (NRA)*, con il compito di *sovrintendere alla stesura delle "norme di concorrenza leale" ("codes of fair competition") per ogni industria da parte dei rappresentanti delle industrie stesse*.

20.2. L'NRA aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene non fosse presente il fenomeno caratteristico dello squadristo. *Era essenzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.*^[45] 20.3. Il nascente corporativismo (o fascismo) ai danni del popolo americano fu stroncato nel 1935 dalla Corte suprema. In pratica il *code of fair competition* violava la separazione costituzionale dei poteri e costituiva una delega illegittima al governo dei poteri legislativi del Congresso, garantiti dalla [Commerce clause \(United States Constitution: Art. I, Sect. 8, Clause 3\)](#). Per ironia della sorte, a vincere la causa intentata contro gli

Stati Uniti d'America fu l'industria dei polli ([A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495, 1935](#)).

21. Il fascismo (o corporativismo), uscito dalla porta, rientra dalla finestra nell'Europa post-bellica.

21.1. Il 9 maggio 1950, con la [dichiarazione di Schuman](#), Ministro degli Esteri del governo francese, venne posta a Parigi la pietra angolare del palazzo che ospiterà in Europa quel modello di legislatore tecnocratico (privo cioè di legittimazione popolare) che negli U.s.a. si palesò come forma di "autogoverno industriale" non violento (la N.R.A.) e che fallì solo per l'intervento avveduto della Corte Suprema (cfr. 19.2 e 19.3). In Europa quelli erano gli anni del piano Marshall, della ricostruzione post-bellica ed il *Big Business* verosimilmente necessitava di spartirsi concordemente (finalità pacifica) le extra-rendite garantite dalle commesse pubbliche e conseguenti alla eliminazione dei dazi, senza scontri o rivalità ed indipendentemente dalla nazionalità degli adepti, creando regole ad hoc per scongiurare il pericolo rosso. Occorreva cioè creare una sorta di camera di compensazione della extra-rendite produttive generate dalla ricostruzione dell'Europa post-bellica.[\[46\]](#)

21.2. Di lì a poco, con il **trattato di Parigi** del 18 aprile 1951, nacque quindi il prototipo di corporazione o fascio europeo: la **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)**. Questo "nuovo" modello di "Alta" (che anela cioè al divino) autorità regolamentare, corporativa e sovranazionale per l'Europa retta essenzialmente dall'autocrazia "alta" di decisori, burocrati, personalità indipendenti nominate (non elette), mosse i primi passi costruendosi con le proprie sostanze (indistintamente pubbliche e private definite genericamente "produzioni"), allo stesso modo in cui le térmiti si costruiscono le gallerie verso la casa di legno, una solida struttura di passaggio dentro e fuori dai gangli degli Stati nazionali, in chiave rigorosamente economica (per non destare sospetti). Successivamente attraverso l'esperimento dell'**Unione Europea Occidentale (EUO)** si è dunque giunti alla **Conferenza di Messina** del 1955 e poco dopo il neo-corporativismo europeo sarà sancito dai **trattati di Roma** del 1957 con il nome di **Comunità Economica Europea (CEE)** che a decorrere dal trattato di Maastricht assumerà, guarda caso, la denominazione di **Comunità Europea (CE)**, cioè senza più "economica". Il **Mercato Europeo Comune (MEC)** rappresenterà per lungo tempo la prateria dove gli elefanti (industrie multinazionali) poterono effettuare le loro scorribande indisturbati.

21.3. Come negli U.s.a., anche in Europa il corporativismo giuridico si formò con l'emanazione di norme sulla tutela della concorrenza (c.d. *antitrust*). Tali norme verosimilmente regolavano l'equa distribuzione degli extra-profitti garantiti dalla politica corrotta alla classe dominante (élite). L'espedito propagandistico per giustificare autocrazia fu quello classico: la *cura et tutela* di "valori" relativamente attinenti ai fatti. Nel caso specifico il valore relativamente attinente alla realtà da tutelare ad opera dei *numina* tecnocratici fu individuato nel principio della "concorrenza economica" e nella difesa dal "pericolo rosso". Ben presto, la parte del leone nel bilancio della CEE fu però assunta dalla Politica Agricola Comunitaria, la **PAC**, che garantiva extra-rendite non più ai grandi industriali ma ai grandi latifondisti. Il

meccanismo prevedeva l'acquisto sui mercati per mano pubblica delle derrate agricole da stoccare nei magazzini al fine di mantenerne alto il prezzo e quindi il reddito degli agricoltori. Nel 1988, si tenne a battesimo per opera della **Commissione Delors** la "nuova" politica agricola comunitaria del *set-a-side*. Le extra-rendite ai grandi latifondisti furono cioè garantite senza che vi fosse tuttavia la necessità di coltivare ancora le terre: a terre incolte. Noto fu lo scandalo dei fondi percepiti per decenni dalla regina D'Inghilterra per i suoi latifondi incolti, una cittadina non proprio bisognosa di integrazione del reddito agricolo per mano pubblica.

21.4. Nel 2009, con il **trattato di Lisbona**, nasce l'**Unione Europea (UE)** quale ulteriore passo verso un nuovo ordine mondiale sovraordinato agli Stati nazionali. Nel trattato di Lisbona continua difatti ad essere negata la *potestas Populi*, dato che nemmeno esiste un popolo europeo. Il Parlamento europeo - quale unico organo dell'Unione europea direttamente eletto dai cittadini degli Stati nazionali - non ha pressoché alcuna competenza legislativa. Sicché in carenza di una qualsiasi forma di partecipazione popolare al processo legislativo, nemmeno attraverso eventuali *referendum* che potrebbero giustificare un regime direttoriale (Svizzera), si rende inequivocabile la natura esclusivamente corporativa (o fascista) della legislazione sovranazionale europea. Occorre essere consapevoli che lo pseudo-diritto europeo, che illegalmente viene giudicato dai più come sovraordinato rispetto alle leggi nazionali, non è più relegato al campo strettamente economico, ma sconfinava in importanti ambiti, che spaziano dalla giustizia agli affari interni, sino alla politica estera e di difesa comuni. Le modalità di produzione dello pseudo-diritto europeo si pongono in aperto contrasto con i principi della Costituzione italiana, dove all'art. 1, si afferma letteralmente che **la Sovranità appartiene al popolo!**

22. Il corporativismo giuridico in Italia dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo fascista.

22.1. Occorre qui evidenziare che i regolamenti corporativi e sovranazionali dell'autocrazia europea (regolamenti comunitari) sono divenuti vincolanti per i singoli cittadini italiani ("contenuto intersoggettivo") solo per via surrettizia, precisamente per le ripetute interpolazioni del denotato del termine "sovranità" contenuto nell'art. 11, operate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La Corte incoerentemente ritiene che "sovranità" all'art. 11 denoti la "*potestas Populi*" all'art. 2, mentre il significato sistematico dovrebbe essere "*imperium*"; sicché il testo là contenuto: "limitazioni della sovranità" andrebbe letto nel senso coerente di "limitazioni dell'autorità (militare)". L'interpolazione della Corte se avallata implicherebbe che lo Stato all'art. 11 nega se stesso, il che è palesemente impossibile! Ed ancora, siccome non esiste forma senza sostanza, lo Stato che nega se stesso nella sostanza, lo fa anche nella forma, il che è vietato dall'art. 139 della Costituzione!

22.2. Dapprima, nel 1964, i regolamenti sovranazionali furono parificati alle leggi della Repubblica ([sentenza n. 14/1964](#)). L'art. 11, fu ritenuto norma permissiva, quando ricorrano certi presupposti, delle limitazioni della Sovranità popolare al punto di negarla, laddove il giudice costituzionale afferma testualmente in sentenza che ai **"trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ... é consentito darvi**

esecuzione con legge ordinaria". Dopo aver lo Stato ripudiato la guerra, quando ricorrano certi presupposti, la sola limitazione che si può coerentemente assumere, all'art. 11, senza negare se stessi, è quella dell'Autorità militare dello Stato medesimo, quella *maiestas imperium* detenuta dal Capo dello Stato; giammai si potrebbe limitare, dividere, alienare o prescrivere la Sovranità popolare (*potestas Populi*) all'art. 2, salvo che lo Stato non voglia negare la sua esistenza (*dignitas auctoritas*). L'interpolazione del vocabolo "Sovranità" dell'art. 11, è tanto più evidente se si considera che la Costituzione italiana nega il *referendum* abrogativo (art. 75) per le leggi ordinarie di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in virtù del principio consuetudinario del diritto internazionale "*pacta servanda sunt*". L'errore di diritto dei giudici costituzionali fu invece quello di considerare legittima la dottrina dei poteri impliciti, ossia il principio per cui per sarebbe ammissibile creare per legge ordinaria nuove Autorità legislative corporative (*ratione materiae*). La **dottrina dei poteri impliciti**, in vero, può valere solo per gli Stati federali, come sono appunto gli Stati Uniti D'America, che avendo un unico Popolo (motto: "*e pluribus unum*") non vedono violata la Sovranità popolare. Ciò ovviamente non può valere per le unioni di popoli come l'Unione europea che, come noto, sono prive di Sovranità.

22.3. In seguito, nel 1973, si arrivò addirittura a dichiarare i regolamenti comunitari sovraordinati alle leggi della Repubblica ([sentenza n. 183/1973](#)). Il giudice costituzionale negò il diritto originario del Popolo italiano di scegliersi il legislatore (Sovranità popolare) postulando la piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione delle norme (economiche) comunitarie del legislatore autocratico. Le veci della Sovranità popolare, quale fonte originaria di ogni ordinamento, furono attribuite a dogmatiche "**esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica**". La Corte giunse sino a certificare in sentenza l'usurpazione della "**potestà normativa**" da parte "**del Consiglio e della Commissione**", relegando l'Autorità del legislatore legittimo, il Parlamento italiano, a semplice organo di controllo della pseudo-legislazione corporativa europea. L'interpolazione della Sovranità popolare fu completata dando a battesimo, *in sua vece*, l'autoreferente sovranità "dei valori", come segue: "**i regolamenti comunitari debbono statutariamente corrispondere ai principi e criteri direttivi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità**". L'asserzione, come si può ben notare, non significa affatto che i regolamenti comunitari debbano corrispondere alle libertà e diritti individuali, come stabiliti nei principi fondamentali della Costituzione italiana! Nacque così l'esigenza sistematica di dotare la tirannia di una "[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#)"; un emblema di piombo ricoperto da una sottilissima lamina di carta dorata, che celebra l'unico "valore comune" (ma non per tutti) che, badate bene, i governanti dei popoli europei e non i popoli europei, hanno saputo creare: l'euro!

22.4. Da ultimo, nel 1984, la prevalenza del diritto corporativo adottato dalla tirannia sovra-nazionale fu confermato e rafforzato, facendo leva sull'aberrazione dell'art. 11 dal "principio della Sovranità popolare" unitamente al sovvertimento del "principio di legalità" e delle fonti del diritto ([sentenza n. 170/1984](#)). Il giudice costituzionale negò così ripetutamente, ben ben tre volte, il diritto originario del Popolo italiano di scegliersi il legislatore e giunse fino a celebrare l'autocrazia europea e l'usurpazione di potere per *ratione materiae*, come segue: "il regolamento, occorre ricordare, é reso efficace in quanto e perché atto comunitario"; "la legge interna non interferisce nella sfera occupata

da tale atto, la quale é interamente attratta sotto il diritto comunitario." Come si può agevolmente notare, per la Corte interpolatrice, il diritto comunitario (corporativo) è legittimo, direttamente applicabile e prevalente sull'ordinamento nazionale non in quanto e perché il regolamento è approvato da un corpo legislativo direttamente eletto dal popolo Sovrano, ma perché è un atto comunitario (autoreferenza).

22.5. Queste sentenze *in vero* sono gallerie di duro cemento verso la Costituzione italiana, costruite da insetti ciechi mischiando materiale di loro stessa produzione: "**forza** (illegale) e **valore** (relativamente attinente ai fatti)", per svuotarla dall'interno; L'opera di muratori del *general contractor* della tirannia, comporta che la Carta costituzionale, le libertà civili ed i diritti individuali che essa tutela dagli abusi dell'Autorità costituita (Stato), sono tutti svuotati di contenuto e significato giuridico al cospetto del "trattato" e della carta dei "valori" mistici, sbandierati e indottrinati (a colpi di propaganda e inganni) dall'autocrazia che tenta di imporre la *supremitas* delle proprie pseudo-leggi corporative secondo un male inteso *ubi maior, minor cessat*, dove solo il *minor* è degno.

LIBRO TERZO - A RIMEDIO

1. Frasando

1.1. A rimedio c'è che il giudice costituzionale che redige la sentenza "**in nome del Popolo italiano**" ed ivi nel contempo nega la Sovranità popolare, ammettendo la *supremitas* dell'ordinamento sovra-nazionale autocratico, nega se stesso! C'è che quei magistrati ordinari che asseriscono nella sentenze di amministrare la Giustizia "**in nome del Popolo italiano**" e nel contempo disapplicano le leggi approvate dal Parlamento, dichiarano il falso!

1.2. Come scrisse Dante Alighieri nel *De Monarchia*, in proposito del falso storico della "donazione di Costantino": *Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem... si ergo aliquae dignitates per Constantinum essent alienate, scissa esset tunica inconsultis*. (Cfr. *De Monarchia*, iii, X, 4-6).

2. Parafrasando

2.1. **I giudici ordinari che decidono "in nome del Popolo italiano", loro Sovrano, non possono validamente disapplicare la legge della Repubblica e dichiarare sovraordinato l'ordinamento di un'Autorità legislativa nazionale o internazionale indegna - che non è sottoposta cioè al diritto Sovrano (*uno e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile*) di scegliersi il corpo legislativo, con voto personale e libero (elezione diretta), che appartiene al Popolo stesso (*delegata potestas non potest delegari*, cfr. anche [Corte Costituzionale, Sent. 1/2014](#)) - senza negare la loro stessa dignità.**

2.2. **Non è dallo Stato, ma è dal Popolo - riconosciuto Sovrano e che nel contempo si professa "*legibus alligatum*" all'art. 1 della Costituzione (vincolo di obbedienza) - che al magistrato idoneo (per "concorso pubblico" e non per "voto diretto") discende la dignità dell'Autorità (*dignitas auctoritas*) di amministrare la Giustizia "in nome del Popolo italiano", vincolato alla sola legge approvata dal Parlamento.**

3. Generalizzando

3.1. **Questi magistrati (legislatori, giudici e comandanti), che negano la loro stessa *dignitas auctoritas* (Autorità civile e giudiziale) o la loro stessa *maiestas imperium* (Autorità militare) negando la *potestas Populi* (Sovranità) che rappresentano, e, che nel contempo violano quel giuramento di *fidelitas* (vincolo di obbedienza) fatto alla Repubblica (Stato democratico), se sono spergiuri (cfr. Cost. art. 91 e [la salvata L.478/1946](#)) senza sapere ciò che fanno: i loro atti giuridici sono fasulli (nulli, invalidi o inefficaci); se hanno accettato doni: sono alchimisti, usurpatori e traditori della peggiore specie (Cost. art. 90 e Artt. [287](#) e [294](#) c.p.) nostri nemici autentici (*stasiòtes*)!**

EPILOGO

Il messaggio autentico dello *slogan*: "unione europea" è quindi: "frammenta il popolo in massa *et impera!*"

Dedica: "Ovidio mi fu gran maestro, nella conquista d'amor patrio!"